



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 98 del 22/07/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio, consultazione e redazione del “Regolamento per la istituzione e disciplina del mercato biologico di Alcamo”; 4) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,10		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,05		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18,50		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,10		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	18,25		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,30	19,10		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	18,45		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio, consultazione e redazione del "Regolamento per la istituzione e disciplina del mercato biologico di Alcamo"**".

Il Presidente invita i Consiglieri Comunali a formulare proposte circa il funzionamento del neonato mercato biologico di Contrada Sant'Anna. Intervengono i Consiglieri Fundarò, Lombardo, Sciacca, Pipitone, Coppola, Castrogiovanni e Campisi.

Dopo ampia discussione si stilano i seguenti articoli.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di Alcamo istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. L'istituzione del mercato agricolo di Alcamo persegue le seguenti finalità:

-promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

-promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;

-promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;

- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Art. 2

Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al mercato agricolo di Alcamo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Sicilia con particolare riferimento agli imprenditori locali e della Provincia di Trapani e Palermo con preferenza prioritariamente per quelli del territorio alcamese;
- b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune di Alcamo.
2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un gazebo nel mercato agricolo di Alcamo.
3. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- descrizione delle attività aziendali;
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.

4. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
- copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e di responsabilità prodotti;
- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge 5 agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

8. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune di Alcamo, tenendo conto della data e del numero di protocollo.

9. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

10. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.

11. Le domande di autorizzazione, in regola rispetto alle norme sul bollo e complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente 10 giorni dalla presentazione, si intendono accolte. Se vi sono posteggi disponibili ottengono l'assegnazione del posteggio, in mancanza di posteggi disponibili sono inserite nell'apposito elenco in attesa di posteggi disponibili.

12. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato agricolo di Alcamo con assegnazione temporanea di un gazebo.

L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di Alcamo nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

Alle ore 18,25 esce il Consigliere Fundarò Antonio.

Art. 4

Condizioni di partecipazione

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati e non nel rispetto, però, della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

c) esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;

d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Alle ore 18,45 esce il Consigliere Sciacca Francesco.

Continua la discussione. Interviene il Presidente Antonio Pipitone.

Alle ore 18,50 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Art. 5

Monitoraggio dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio;

2. Ogni azienda partecipante deve trasmettere mensilmente al Comune di Alcamo una lista delle categorie e tipologie di prodotto poste in vendita con i prezzi applicati.

Alle ore 19,05 esce il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

Alle ore 19,10 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO